Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 05/03/2008 n. 15

Oggetto:
Questioni uestioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta. Incontro con la stampa specializzata del 20 febbraio 2008

Testo:

1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI
1.1 Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni - Adempimenti del sostituto d'imposta
1.2 Lavoratori extracomunitari - Obbligatorieta' del codice fiscale dei figli a carico
1.3 Compilazione del mod. 770/2008 - Mancata indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico

2. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO D'ANNO - ALIQUOTE DELLE ADDIZIONALI APPLICABILI

1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI

1.1 Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni - Adempimenti del sostituto d'imposta

D. La finanziaria 2008 ha stabilito che il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di imposta deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonche' il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni. Proprio in relazione a questa novita' le aziende in questi giorni stanno consegnando il nuovo modulo, il quale deve essere compilato dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il calcolo degli stipendi.

Come deve comportarsi il sostituto di imposta se il lavoratore non restituisce in tempo utile la dichiarazione?

Se a gennaio 2008 il sostituto di imposta ha riconosciuto le detrazioni di imposta anche senza la presenza del modello sono previste sanzioni per il sostituto di imposta?

R. Il comma 221 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato alcune modifiche all'articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973.

La novita' di rilievo e' costituita dal fatto che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all'art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all'art. 13 del Tuir., indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti.

In altri termini, la dichiarazione non ha piu' effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorche' non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

Gli elementi di novita' riguardano soprattutto le detrazioni per familiari a carico, atteso che la spettanza delle ulteriori detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR e' collegata a situazioni oggettive (es. qualita'

Servizio di documentazione tributaria

di dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto e' a conoscenza. Per cio' stesso, si ritiene che le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, e' in possesso di altri redditi ovvero perche' ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, puo' darne comunicazione al proprio sostituto affinche' questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il piu' vicina possibile a quella effettiva.

Relativamente alle detrazioni per familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR, al contrario, la richiesta annuale da parte del sostituito e' condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della corretta gestione delle detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR, in relazione a ciascun periodo d'imposta, il sostituto d'imposta dovra' richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonche' il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e puo' continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali.

Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d'imposta, a partire dal mese successivo, non potra' piu' riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvedera' a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore.

Il suddetto recupero esclude l'irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d'imposta.

1.2 Lavoratori extracomunitari - Obbligatorieta' del codice fiscale dei figli a carico

D. E' obbligatorio per il sostituto di imposta richiedere al lavoratore extracomunitario residente in Italia il codice fiscale dei figli residenti all'estero per i quali egli intende fruire delle detrazioni di imposta?

R. La legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) all'art. 1, comma 1325, ha previsto che per cittadini extracomunitari residenti i quali richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta, sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione puo' essere formata, alternativamente, da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

La legge n. 244 del 2007, art. 1 comma 221, lett. a) (Finanziaria 2008), modificando l'art. 23 del DPR n. 600/1973 ha previsto, in linea generale, che tutti i lavoratori devono comunicare annualmente al datore di lavoro di aver diritto alle detrazioni da lavoro e per i familiari a carico e, per i soggetti a carico, devono indicare il codice fiscale pena la mancata attribuzione del beneficio.

La norma da ultimo richiamata non contiene deroghe particolari per il cittadini extracomunitari.

Si ritiene pertanto che anch'essi debbano comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico, perche' a tale adempimento e' subordinata l'attribuzione delle detrazioni fiscali.

I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono fruire di dette

detrazioni devono, quindi, richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della richiamata documentazione, prevista dalla legge n. 296/2006.

1.3 Compilazione del mod. 770/2008 - Mancata indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico

D. Altra novita' in tema di detrazioni fiscali e' l'indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico, che com'e' noto andranno inseriti anche nel modello 770 semplificato di prossima elaborazione, anche se tale obbligo per i sostituti nasce per il 2008. Considerando che il reperimento di tali dati per l'anno fiscale 2007 risulta problematico (si pensi ai lavoratori licenziati e non piu' presenti), il sostituto sara' sanzionato in caso di omissione di tali codici fiscali?

R. Il sostituto non andra' incontro a sanzioni per l'omessa indicazione nel mod. 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti. Cio' in quanto l'obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale dei familiari per cui sono richieste le detrazioni per familiari a carico e' sorto, ai sensi dell'art. 1, comma 221 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), solo a decorrere dal 1 gennaio 2008. Del resto, dalla sezione "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2008 semplificato, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, e' possibile rilevare che, in corrispondenza del "codice fiscale familiare" non risultano controlli bloccanti, ne' l'omessa compilazione del campo implica segnalazione di anomalie della dichiarazione.

2. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO D'ANNO - ALIQUOTE DELLE ADDIZIONALI APPLICABILI

D. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno il sostituto di imposta deve applicare le aliquote presenti sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali al momento della cessazione. Tenuto conto del continuo aggiornamento del sito come puo' dimostrare il sostituto di aver operato correttamente?

R. Per i rapporti di lavoro che cessano nel corso del periodo d'imposta il sostituto e' tenuto ad operare le ritenute delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF al momento della cessazione. Per calcolare l'importo delle addizionali da trattenere il sostituto deve fare riferimento alle aliquote risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito del Dipartimento delle Politiche fiscali - area fiscalita' locale- alla data della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di modifiche delle aliquote, sul sito e' indicata la data di pubblicazione della relativa delibera comunale. Pertanto il sostituto non dovra' fornire alcuna prova circa la correttezza del proprio operato poiche' l' indicazione della data di pubblicazione consente di ricavare l'aliquota che alla data di cessazione del rapporto era indicata sul sito, e che come tale, era applicabile.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformita'.

Servizio di documentazione tributaria